

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2596

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati de' COCCI, SPERANZA, SPITELLA

Presentata il 19 giugno 1970

Estensione ai titolari di pensioni di guerra o privilegiate ordinarie dirette di norme concernenti provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 10 marzo 1955, n. 96, furono emanate provvidenze a favore dei perseguitati antifascisti o razziali.

Fra le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge in parola vi è quella che garantisce ai cittadini italiani — vincitori di concorsi ad impieghi statali, riconosciuti perseguitati politici o razziali, o di concorsi ad essi riservati — il minimo di pensione, previsto dalle leggi vigenti, all'atto del collocamento a riposo per limiti di età e quando non abbiano già titolo a migliore trattamento.

Inoltre, sempre a norma delle disposizioni contenute in detto articolo 4, agli stessi impiegati, se riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica amministrazione, veniva concesso, a loro richiesta, di rimanere in servizio non oltre il settantesimo anno di età.

Con legge 2 dicembre 1969, n. 997, sono state però apportate modificazioni alla sopracitata norma nel senso che è ora consentita, sempre a richiesta degli interessati, la permanenza in servizio fino a detta età se le disposizioni relative allo stato giuridico degli impiegati suddetti prevedono, in via normale, il mantenimento in servizio fino a sessantacinque anni. e sino al settantacinquesimo anno

di età se il mantenimento in servizio è previsto fino a settanta anni.

Le disposizioni vigenti ormai da vari anni consentono — come è noto — ai mutilati di guerra o per servizio di essere assunti presso pubbliche amministrazioni sia mediante concorso che con speciali provvedimenti riguardanti le precedenza o le preferenze.

Trattasi, in concreto, di disposizioni di favore (legge 3 giugno 1950, n. 375; decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176; legge 24 febbraio 1953, n. 142; legge 5 marzo 1963, n. 367), recentemente riordinate con legge 2 aprile 1968, n. 482, di « Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private », e delle preferenze secondo l'elencazione data dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sul « Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato ».

Per altro i mutilati ed invalidi sia per causa di guerra che per servizio, soprattutto se infortunatisi mentre erano alle armi, nell'iniziare il nuovo rapporto di impiego con le pubbliche amministrazioni, hanno subito — a causa delle suddette mutilazioni riportate in

precedenza e per l'inevitabile periodo di ricovero ospedaliero, di convalescenza e di riadattamento — un notevole ritardo che incide fortemente sullo svolgimento della loro carriera presso lo Stato e gli enti pubblici.

Difatti ben difficilmente un invalido di guerra o per servizio, anche se in possesso di residue capacità di lavoro che ne impediscano l'utilizzazione integrale, riesce a raggiungere, perché colpito dai limiti di età, il grado al quale avrebbe potuto auspicare se fosse stato assunto nella pubblica amministrazione in più giovane età.

D'altra parte, la stessa legge 2 aprile 1968, n. 482 sopracitata, ripetendo ed ampliando limiti di età già precedentemente stabiliti, ha elevato a 55 anni quelli che consentono agli invalidi di guerra o per servizio di iniziare il proprio rapporto d'impiego con l'amministrazione dello Stato o degli enti pubblici.

Si verifica, quindi, che gli invalidi così assunti non raggiungono talvolta neanche il numero di anni sufficiente per conseguire il diritto al trattamento ordinario di quiescenza, proprio perché colpiti dai limiti di età prima del raggiungimento del numero di anni di servizio necessario a conseguire il trattamento minimo di pensione.

Per i motivi suesposti sembra, pertanto, doveroso venire incontro agli appartenenti alle benemerite categorie sopracitate, consentendo la loro permanenza in servizio, per altri cinque anni, oltre il sessantacinquesimo (o settantesimo per talune categorie), sempreché le condizioni fisiche dell'interessato lo consentano e l'amministrazione possa effettivamente utilizzarlo nell'attività di istituto.

Sembra altresì opportuno ripetere — come detto innanzi — che, per i perseguitati politici o razziali, la legge 10 marzo 1955, n. 96, prevede tale beneficio proprio all'articolo 4, quarto comma, come risulta modificato dalla legge 2 dicembre 1969, n. 997. Appare, quindi, equo estenderne la portata anche a coloro che, non rivestendo la qualifica di perseguitato politico o razziale, hanno sacrificato al servizio dello Stato, in tempo di guerra o in pace,

parte della loro idoneità fisica, con evidente nocumento alla carriera che avrebbero potuto svolgere presso lo Stato e gli enti pubblici.

In merito alla procedura per il conseguimento del beneficio suddetto, a norma dell'articolo 8 della citata legge 10 marzo 1955, n. 96, le domande degli interessati vengono sottoposte all'esame di una Commissione — incaricata di attribuire anche altri benefici, soprattutto di natura economica — nominata con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro, composta di un magistrato, con funzioni non inferiori a consigliere di Corte di appello, presidente, di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e di ciascuno dei ministeri sopraindicati nonché di due rappresentanti dell'associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti. Detta commissione si deve pronunciare anche sul diritto e sul merito.

Poiché per gli invalidi di guerra o per servizio, già riconosciuti tali con i decreti concessivi dei rispettivi trattamenti, è sufficiente il solo accertamento dell'idoneità fisica al servizio di istituto, sembra opportuno che tale accertamento sia effettuato dai competenti organi sanitari dell'amministrazione dalla quale l'interessato dipende e non anche dalla predetta commissione, essendo limitata la questione in esame al solo trattenimento in servizio. Per l'espletamento delle pratiche e dei conseguenti adempimenti si è ritenuto opportuno infine disporre che le domande siano presentate almeno sei mesi prima del compimento dell'età per il normale collocamento a riposo.

Onorevoli colleghi, raccomandiamo alla vostra attenzione il provvedimento che sottoponiamo al vostro esame, nella certezza che venga sollecitamente approvato, anche in considerazione del fatto che esso non comporta maggiori oneri finanziari per l'erario e potrebbe anzi costituire, per la pubblica amministrazione, un vantaggio economico e funzionale, permettendo l'ulteriore utilizzazione, nell'ambito del pubblico impiego, di dipendenti già in servizio.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il beneficio previsto per i perseguitati politici o razziali dal quarto comma dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, nel testo risultante dopo la sostituzione disposta con l'articolo unico della legge 2 dicembre 1969, n. 997, è esteso ai titolari di pensione diretta di guerra o privilegiata ordinaria.

Il beneficio suddetto viene concesso a domanda ed a seguito di accertamento di idoneità al servizio di istituto espresso dai competenti organi sanitari dell'amministrazione dalla quale l'interessato dipende. La domanda dovrà pervenire all'amministrazione stessa almeno sei mesi prima del compimento dell'età per il normale collocamento a riposo.